

da parte della Repubblica italiana, di recuperare i prelievi non ancora corrisposti sulla produzione lattiera in eccedenza. Tale sentenza, come puramente dichiarativa, non ha comportato l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dell'Italia.

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2021/4037	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2021/2040	Non completo recepimento della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2021/0058	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2021/0057	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2020/0205	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	SC (122/18)	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2021/4037** – ex art. 258 del TFUE.

“Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia abbia violato gli articoli 1 e 4, par. 3 della Direttiva 2011/7/UE sul contrasto ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, nonché l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che disciplina il “rinvio pregiudiziale” alla Corte di Giustizia UE. Violerebbe i succitati articoli della Dir. 2011/7/UE, in particolare, l’interpretazione che la Suprema Corte di Cassazione italiana ha adottato circa l’art. 168 bis del D.P.R. n. 115/2002. Quest’ultimo stabilisce, in sostanza, che il noleggio, da parte di un operatore economico in favore delle amministrazioni preposte alle indagini penali, del servizio di intercettazioni telefoniche e ambientali – o, alle stesse condizioni, la fornitura delle apparecchiature all’uopo adeguate – debbono essere remunerati “senza ritardo”. La Cassazione ha assunto tali disposizioni – lette in coordinamento con l’art. 96 del D. Lgs n. 259/2003, il quale definisce le prestazioni/forniture in questione come “obbligatorie” (poiché erogate a fini di “giustizia”) – come dimostrative della natura “non commerciale” del rapporto tra il prestatore del servizio (o fornitore degli strumenti materiali) e la pubblica amministrazione committente. Pertanto, come funzionale alle indagini della giustizia penale, il servizio/fornitura che ricorrono nel caso di specie integrerebbero, essi stessi, un’attività “pubblica fondamentale”, estranea ad una sfera puramente economica e non qualificabile, quindi, in termini di “transazione commerciale”. In coerenza con tale assunto, la Cassazione ha annoverato il compenso del prestatore/fornitore, nella fattispecie, tra le “spese straordinarie di giustizia”. Dall’asserita impossibilità di qualificare in termini di “transazione commerciale” il rapporto di cui si tratta, deriva la non applicabilità al medesimo della Dir. 2011/7/UE, con la conseguente esclusione degli operatori economici dalle rilevanti tutele apprestate da essa Direttiva, tra cui: A) quelle di cui all’art. 4 (imposizione, all’amministrazione destinataria del servizio, di tempi particolarmente stringenti per il pagamento della prestazione); B) quelle di cui all’art. 2, punto 6 (decorrenza degli interessi legali in favore del prestatore, anche senza sollecito da parte sua); C) quelle di cui all’art. 6 (circa una modalità particolare di risarcimento delle spese di recupero); D) quelle ex art. 10 (circa procedure accelerate per il recupero dei crediti non contestati). Ora, la ricostruzione giuridica proposta dalla Cassazione italiana è contestata dalla Commissione UE, la quale ritiene che il rapporto, con il quale un operatore noleggia ad un’amministrazione il servizio di intercettazioni o fornisce alla medesima le apparecchiature per eseguirle, rientri pienamente nella nozione di “transazione commerciale” e, in quanto tale, soggiaccia alla succitata Dir. 2011/7/UE. Ciò sarebbe avvalorato dai seguenti indici: 1) l’accordo in questione prevede che un prestatore o fornitore percepisca un compenso per le predette operazioni e, inoltre, viene negoziato direttamente tra l’erogatore del servizio (o fornitore dell’apparecchiatura) e la singola Procura come beneficiaria del servizio/fornitura medesimi; 2) il Considerando 9 della Dir. 2011/7/UE riporta “tutte” le transazioni commerciali – siano tra operatori privati, o tra operatori privati e pubbliche amministrazioni – nella sfera di applicazione di essa Direttiva; 3) il Considerando 8, laddove enumera le operazioni prive di natura commerciale, non menziona affatto, nel novero di queste, il rapporto oneroso tra il privato noleggiatore di servizi di intercettazione telefonica (o il fornitore di apparecchiature per l’esecuzione delle predette) e l’amministrazione giudiziaria; 4) l’art. 1, par. 3, enumerando i tipi di “debito” che le normative interne dei singoli Stati UE possono escludere dall’applicazione della già citata Dir. 2011/7/UE, non menziona il debito gravante le autorità di giustizia penale nel rapporto di cui si tratta; 5) la sentenza C-299/19, con cui la Corte di Giustizia UE ha stabilito che le operazioni, di cui trattasi, non possono essere escluse

dall'ambito di prensione della Dir. 2011/7/UE, in quanto è sufficiente, ai fini dell'assoggettamento ad essa Direttiva, che un accordo "dia luogo effettivamente" ad una "consegna" di merci o ad una "prestazione di servizi", anche se dette consegna o prestazione non integrano l'"oggetto" dell'accordo secondo i termini formali dello stesso. Oltre alla violazione della più volte menzionata Dir. 2011/7/UE, la Commissione UE addebita all'Italia la violazione dell'art. 267 TFUE: quest'ultimo "obbliga" i giudici nazionali di ultima istanza – ovvero quelli, i cui pronunciamenti non sono impugnabili con i mezzi ordinari – ad interpellare la Corte di Giustizia UE, tramite lo strumento del "rinvio" ex art. 267 TFUE, circa la corretta interpretazione di una norma dell'Unione che risulti, oggettivamente, rilevante ai fini della decisione delle vertenze sottoposte ai medesimi giudici. Tale obbligo può essere disatteso solo quando non sussista alcun ragionevole dubbio in merito alla corretta interpretazione della disposizione UE in causa. Al contrario, la Corte di Cassazione, in almeno tre cause – n.ri 12111/2020, 14242/2020 e 208/2020 - ha ritenuto che la nozione di "transazione commerciale", presente nella disposizione di cui all'art. 2, punto 1, della Dir. 2011/7/UE, non dovesse applicarsi al rapporto, oneroso, che i prestatori di intercettazioni, o fornitori delle apparecchiature funzionali alle stesse, intrattengono con le autorità giudiziarie che beneficiano di dette intercettazioni, omettendo di investire la Corte di Giustizia UE del rinvio sull'interpretazione delle norme in oggetto: il tutto, pur sussistendo sia il presupposto della qualità di giudice di ultima istanza della Corte di Cassazione, sia il presupposto dell'esistenza di numerosi indici (ribaditi dalla giurisprudenza UE) che avallano un'interpretazione opposta a quella fatta propria dalla Cassazione medesima, ovvero incentrata sull'asserita natura di "transazione commerciale" della fattispecie in questione. Peraltro, si rileva come l'interpretazione resa dalle autorità UE venga condivisa anche dal Consiglio di Stato italiano. Ritiene pertanto, la Commissione europea, che - in quanto qualsiasi organo di uno Stato si deve considerare quale espressione dello Stato medesimo – l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione civile in relazione al suddetto l'art. 168 bis del D.P.R. n. 115/2002, come contrastante con l'art. 2, punto 1, della Dir. 2011/07/UE, integri una violazione della stessa da parte della Repubblica italiana.

Stato della Procedura

Il 9 giugno 2021 è stata decisa una costituzione in mora, ex art 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2021/2040** – ex art. 258 del TFUE.

“Non completo recepimento della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana di non avere ancora recepito, nel proprio ordinamento interno, tutte le disposizioni contenute nella Direttiva 2014/7/UE. Quest'ultima concerne i contratti di credito, in favore dei consumatori, finalizzati all'acquisto di beni immobili residenziali. Pur avendo, le autorità italiane, già comunicato alla Commissione ben 21 misure di recepimento, la seconda ritiene che le prime non abbiano, tuttavia, indicato le specifiche prescrizioni di diritto interno con le quali hanno ritenuto di recepire alcune particolari disposizioni della Direttiva in questione, come di seguito indicate: 1) l'art. 29, par. 4, lett. b), istitutivo dell'obbligo di iscrivere, nel registro degli intermediari del credito, gli Stati membri in cui i predetti operatori esercitano l'attività in regime di “libertà di stabilimento” o di “libera prestazione dei servizi”; 2) l'art. 32 relativo alle stesse libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, da parte degli intermediari del credito; 3) l'art. 34, attinente alla vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati; 4) l'art. 36 concernente l'obbligo delle autorità di ciascuno Stato UE di cooperare con le autorità degli altri Stati dell'Unione.

La Commissione UE, pertanto, invita il Governo italiano a comunicarle – tramite l'apposita interfaccia protetta, dedicata alle misure nazionali di attuazione della legislazione UE – le specifiche misure di recepimento delle disposizioni partitamente menzionate sopra.

Ricorda inoltre la Commissione che, con riguardo alle Direttive le quali sono state approvate con procedura c.d. “legislativa” – come la Dir. 2014/7/UE di cui trattasi – la Corte di Giustizia UE può irrogare sanzioni pecuniarie, allo Stato UE renitente a dar loro attuazione, già con una prima sentenza.

Di qui, l'opportunità che lo Stato UE, cui la Commissione ha contestato il mancato recepimento di una di tali Direttive, provveda allo stesso nel più breve tempo possibile. Peraltro, affinché la Commissione venga resa edotta con certezza dell'avvenuta trasposizione, lo Stato UE deve deve fornirle l'indicazione, per ogni disposizione della Direttiva, delle rispettive norme nazionali di recepimento.

Stato della Procedura

Il 9 giugno 2021 è stata decisa una costituzione in mora, ex art 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2021/0058** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che non sia stata ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE.

Ai sensi dell'art. 3 della già citata Dir. 2019/879/UE, ogni Stato membro, entro e non oltre il 28 dicembre 2020, pone in essere tutti provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nel rispettivo ordinamento nazionale, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati e, pertanto, ritiene la Direttiva in oggetto non ancora attuata nell'ambito dell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 3 febbraio 2021 è stata decisa una costituzione in mora, ex art 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. 2019/879/UE con il Decreto Legislativo n. 193/2021.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2021/0057** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale.

Ai sensi dell'art. 2 di detta Dir. 2019/878/UE, ogni Stato UE pone in essere, entro e non oltre il 28 dicembre 2020, i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali alla trasposizione della medesima Direttiva nel rispettivo ordinamento nazionale.

Poiché tali provvedimenti non le sono ancora stati comunicati, la Commissione conclude che gli stessi non siano stati neppure adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora attuata.

Stato della Procedura

Il 3 febbraio 2021 è stata decisa una costituzione in mora, ex art 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2020/0205** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Ai sensi dell’art. 3 della succitata Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 10 marzo 2020, adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno.

Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono ancora state comunicate, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2020 è stata decisa una costituzione in mora, ex art 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo n. 48 del 10 giugno 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/2143** – ex art. 258 del TFUE.

“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che la Repubblica italiana - consentendo alle proprie Amministrazioni, in modo continuo e sistematico, di pagare con notevole ritardo i beni ed i servizi acquisiti dalle imprese - abbia violato gli artt. 3 e 4 della Direttiva 2011/7/UE. L'art. 4, par. 3, di detta Direttiva dispone che un pagamento, ove dovuto da un'Amministrazione ad un'impresa che ha rifornito la prima di beni e/o servizi, debba eseguirsi in linea di massima non oltre i 30 gg. decorrenti, di regola, da quando la P.A. stessa riceve la fattura dell'operatore (o - se il pagamento è subordinato ad un'"accettazione" del bene da parte della stessa P.A. - dal momento del rilascio di tale accettazione, a sua volta sottoposto a termini temporali tassativi). I 30 gg. predetti possono essere prorogati, sia pure non oltre un massimo di 60 gg., solo nei casi di cui al par. 4 dello stesso art. 4 - vale a dire per i pagamenti eseguiti dalle Amministrazioni che forniscono assistenza sanitaria e risultano debitamente riconosciute a tal fine - e in quelli di cui al par. 6 dello stesso articolo, che fanno riferimento alla natura specifica del singolo negozio in considerazione. Di fronte alla Corte di Giustizia UE, l'Italia ha addotto: 1) che quand'anche fosse provato che le Amministrazioni italiane non osservano i tempi di pagamento di cui alla succitata Dir. 2011/7/UE, di ciò non potrebbe rispondere lo Stato italiano in sede di procedura di infrazione, avendo, il medesimo Stato, già ottemperato alla Dir. 2011/07/UE recependone le disposizioni - segnatamente quelle relative ai tempi di pagamento dei debiti commerciali delle P.A. - nella propria normativa interna; 2) che, in secondo luogo, le statistiche elaborate dalle istituzioni italiane dimostrerebbero come, dal 2015, i tempi impiegati dalle Amministrazioni italiane nell'esecuzione dei pagamenti si sarebbero notevolmente ristretti, per cui l'attuale scarto di tali tempi, rispetto a quelli previsti dalla Direttiva, sarebbe al momento molto ridotto, nonchè in via di adeguamento alla Direttiva in oggetto. Tuttavia, la Corte UE ha rilevato che: 1) laddove la succitata Dir. 2011/7/UE pone espressamente, a carico degli "Stati membri" della UE, l'obbligo di assicurare che le rispettive Amministrazioni paghino i loro debiti commerciali non oltre i termini fissati dalla stessa Direttiva, essa non si limita a pretendere, dai suddetti Stati, che recepiscono tali termini in disposizioni normative nazionali, ma richiede loro, altresì, che si adoperino affinché i termini in oggetto vengano effettivamente rispettati dalle Amministrazioni medesime; 2) i dati forniti dalle Autorità italiane verrebbero smentiti dagli studi prodotti da associazioni private di categoria, i quali dimostrerebbero come le Amministrazioni italiane continuano, tuttora, ad eseguire i loro pagamenti commerciali ben oltre i termini di cui alla Dir. 2011/7/UE e, in particolare, con una media di 99 gg. per i pagamenti degli artigiani e di alcune PMI (secondo Confartigianato), di 145 gg. per quelli delle imprese di articoli e servizi sanitari (secondo Assobiomedica) e di 156 gg. per quelli delle imprese edili (secondo l'Ance e il "Sole 24 ore"). La Corte ha accolto gli argomenti contro la Repubblica italiana.

Stato della Procedura

Il 28/01/2020 la Corte di Giustizia UE, con sentenza C-122/18, ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi ad essa derivanti dalla sua appartenenza alla UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2010/2185** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10/3/1969, nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, quello del 2/7/10), sono incompatibili con la “libertà di stabilimento” ex art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza ex art. 101 del TFUE. Detto ASA, come modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente alcuni diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti “designino”, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi sono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di detto ASA, a ciascuna parte contraente viene riconosciuta la facoltà di sospendere, o revocare, i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene o non appartiene più a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone a ciascuno Stato UE di consentire, agli operatori di altri Stati UE, di operare nel territorio del primo Stato in condizioni di parità con gli operatori nazionali. Una forma di “stabilimento” di impresa in uno Stato UE, da parte di un operatore di un altro Stato UE, è quella per cui detto operatore, pur mantenendo la sede della propria impresa nel suo Stato UE di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Ora, le disposizioni contenute nell'ASA non concedono a tale impresa “transfrontaliera” - ove questa assumesse il controllo di un'impresa aerea avente sede in Italia e “designata” come sopra - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti, solo nel primo caso si prevede che le autorità russe possano interdire, all'impresa sita in Italia, “designata” nel senso di cui sopra ma controllata dall'operatore di un altro Stato UE, le prerogative riconosciute dall'Accordo ASA. Quindi, l'operatore “transfrontaliero” riceverebbe un trattamento peggiore rispetto all'operatore interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese “designate” stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE facente divieto delle intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori e non, diversamente, determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/0212	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi da allarme o da segnalazione a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2020/0211	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2019/2100	Permesso unico, Direttiva 2011/98/UE	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2020/0212** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi da allarme o da segnalazione a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di esecuzione UE 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi da allarme o da segnalazione a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Ai sensi dell’art. 4 della predetta Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 17 gennaio 2020, adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono ancora state comunicate, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2020 è stata emessa una costituzione in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari per la finanza pubblica.

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2020/0211** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione UE 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di esecuzione UE 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della Direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Ai sensi dell’art. 3 della predetta Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 17 gennaio 2020, adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure predette non le sono state ancora comunicate, la Commissione ne deriva che la Direttiva in questione non sia stata ancora attuata nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2020 è stata emessa una costituzione in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari sulla finanza pubblica